

Il Piano Nazionale compendia i Piani precedenti ed è stato adottato all'esito di un'ampia consultazione pubblica. Il Piano assume particolare rilievo poiché, come precisato dalla stessa Autorità *«con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l'Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori».*

RPCT ha, in particolare, tenuto in debito conto i contenuti dell'ALLEGATO I, contenente le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi: esso specifica in premessa che *«il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il presente allegato metodologico ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. Il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo».*

Le indicazioni contenute nel documento risultano elaborate:

- ✓ nel rispetto dei c.d. "Principi Guida", esplicitati nel testo del PNA 2019 (Parte II, § 1.);
- ✓ intervenendo in maniera sostanziale sugli snodi rispetto ai quali le analisi dei PTPCT, finora condotte da ANAC, hanno evidenziato rilevanti criticità (ad es. la valutazione del rischio);
- ✓ rivisitando e svolgendo approfondimenti ulteriori rispetto al passato relativamente ad alcuni aspetti del processo di gestione del rischio finora poco sviluppati (ad es. il monitoraggio);
- ✓ fornendo alcune semplificazioni al fine di favorire l'attuazione graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", soprattutto da parte di amministrazioni di piccole dimensioni.

Nel Piano 2022-2024, tempestivamente adottato, sono stati nuovamente presi in esame i seguenti aspetti:

- a) è stato oggetto di disamina il contesto esterno di riferimento. Ed, infatti, Anac puntualizza quanto di seguito riportato: *«l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio*

corruttivo e il monitoraggio dell' idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale».

b) Per quanto concerne l'analisi del contesto interno esso riguarda gli *«aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione».* Appare conseguentemente necessario rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa dell'amministrazione, la quale deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa.

c) E' stato compiuto un percorso volto ad una più puntuale identificazione e descrizione dei processi (e, pur considerata la realtà aziendale, di eventuali sotto-processi) che ineriscono la macro-area di riferimento, ai fini della analisi del rischio corruttivo. A detta dell'Autorità *«per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi: o elementi in ingresso che innescano il processo – "input"; o risultato atteso del processo – "output"; o sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le "attività"; o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; o tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); o vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); o risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano*

agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); o interrelazioni tra i processi; o criticità del processo».

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La Società ha adempiuto all'incombente di nomina del RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Integrità e Trasparenza), individuato –in considerazione delle peculiarità dell'Organigramma aziendale– nell'unica figura dirigenziale, dott. Luca Medini.

Le attività di redazione del Piano Triennale Anticorruzione e della Trasparenza sono svolte da RPCT in stretta collaborazione e con il supporto di OdV. E' infatti di tutta evidenza come i documenti redatti in attuazione della Legge 190/2012 nonché del D.Lgs 33/2013 e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 debbano essere coordinati tra loro e valutati quale un sistema integrato di controllo interno. Ed infatti, salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organizzativa e procedurale consente di esplicitare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di corruzione passiva, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corruzione passiva, sono già mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231. I casi in cui l'omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono le aree ed i procedimenti afferenti ad attività di pubblico interesse

e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe essere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preventive e controlli successivi specifici. In tale ottica il Piano Anticorruzione e l'adempimento agli obblighi di Trasparenza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.231/01) in materia societaria (art. 25 ter) e in materia di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies).

Le attività e le riunioni di OdV e RPCT sono debitamente verbalizzate a Libro Verbali e lo stesso è sottoscritto per presa visione dal Presidente del CDA.

Il Piano è annualmente oggetto di approvazione da parte del CDA e di pubblicazione sul sito web aziendale, pagina Società Trasparente.

Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art.11 del Dlgs. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"* costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili"* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti *web* istituzionali.

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

La Legge 190/2012 prevede, altresì, che con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi sopra citati e le relative modalità di pubblicazione. La sezione "Società Trasparente" della Società, accessibile dalla *home page* ha *format* conforme all'ALL. I del Decreto

33/2013, alle determinazioni ANAC promulgate in materia e al disposto del decreto legislativo sulla trasparenza del 25 maggio 2016, n. 97 denominato *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016), che introduce il FOIA (Freedom of information act), ossia il diritto di accesso agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.

Il Modello 231/01 e i PTCT emessi nel corso degli anni risultano pubblicati alla pagina <https://www.labcam.it/societatrasparente/disposizioni-generalis/disposizioni-generalis/>. I PTPC risultano altresì pubblicati alla sezione <https://www.labcam.it/societa-trasparente/prevenzione-della-corruzione/> e le Relazioni di RPCT al link <https://www.labcam.it/societa-trasparente/dati-ulteriori/>.

Si ricorda come in Labcam le funzioni di O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) siano assolve dall’Organismo di Vigilanza. Si dà atto che OdV si è confrontato con RPCT a seguito della emanazione della delibera di Anac con cui l’Autorità ha fissato al 30 giugno 2022 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022.

L’attestazione degli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sarà pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 2022. Entro tale data è quest’anno richiesto al Responsabile della prevenzione della corruzione di inviare ad ANAC la sola griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

SEZIONE II

§ 5 PREMESSA

La gestione aziendale sia condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali e gli amministratori attuano un costante monitoraggio dei risultati conseguiti, da realizzarsi mediante opportuni strumenti di controllo di gestione. Del resto, il già richiamato art. 6, co. 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016 invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della realtà, chiamato a trasmettere

periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. È quindi chiara la volontà del legislatore a che la società a controllo pubblico istituisca adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle *performance* economico-finanziarie in corso d'anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell'ambito dell'attività aziendale. Si tratta della precondizione includibile all'efficace attività di prevenzione della crisi, posto che solo ove l'azienda si doti di idonei strumenti di programmazione e controllo (i cui contenuti non possono che essere definiti dalla singola realtà in base alle specifiche caratteristiche relative a dimensioni, tipologia dell'attività esercitata, mercato di riferimento, rigidità dei meccanismi di determinazione dei prezzi di vendita, e così via) potranno essere rilevati con sufficiente anticipo eventuali segnali premonitori di possibili situazioni di difficoltà.

Come sopra anticipato l'Organo Amministrativo informa semestralmente i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione delle linee guida strategiche e – più in generale- circa l'andamento dell'attività sociale anche con il supporto del Piano Progettuale triennale, elaborato di prassi semestralmente dal Direttore Generale, che contiene una disamina aggiornata dell'andamento finanziario del Laboratorio (costi/ricavi del laboratorio).

In considerazione della natura della Società e dell'organigramma presente Labcam non ha istituito un ufficio di controllo interno.

Secondo le indicazioni del documento "schema di relazione" elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) ed. marzo 2019 la valutazione del rischio di crisi aziendale non può essere condotta esclusivamente sulla base degli indici di bilancio (che costituiscono uno solo tra i diversi strumenti diagnostici): depono in tal senso la lettera della norma, la quale fa riferimento a "indicatori", così alludendo a un concetto di più ampia portata rispetto ai meri "indici" ricavabili dal bilancio, per sottolineare l'esigenza di individuare elementi di allerta in grado di segnalare in modo incontrovertibile o quantomeno probabile una situazione di insolvenza anche solo prospettica. Ciò poiché il concetto di crisi aziendale accolto dagli artt. 6 e 14 del Testo unico non coincide con quello che funge da presupposto – in ambito concorsuale – per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: non si tratta, quindi, di un contesto tale da far considerare ormai

prossima (e inevitabile) l'insolvenza, bensì come detto, di una situazione che si colloca in una fase anteriore e che è tale da imporre provvedimenti adeguati a determinarne la reversibilità, al fine di scongiurare l'attivazione della procedura concorsuale. Mentre l'insolvenza può essere accertata prevalentemente *ex post* anche dall'esterno e attraverso dati contabili e/o consuntivi, la crisi (non ancora cristallizzata e dunque non ancora originante l'insolvenza) presuppone una visione non più storica bensì prospettica, tesa a individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo alle obbligazioni già assunte ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività. Ne consegue che l'accertamento della crisi, pur non escludendo il ricorso a dati contabili e/o consuntivi, richiede che questi siano valorizzati nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri; e, in tale ottica, poco significativi allo scopo risultano gli indicatori finanziari, soprattutto se esaminati singolarmente (vale a dire senza un adeguato confronto spaziale-temporale e senza un'analisi congiunta con la *ratio* e i risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda) e asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa.

L'individuazione della crisi, inoltre, impone comunque una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale e implica un approccio specifico rispetto alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza. Il CNDCEC ha pertanto ritenuto di definire la nozione di crisi sulla base del concetto di *"incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate"*. Tale definizione assume la centralità della dimensione finanziaria, sia attuale che futura, attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi, con estensione alle obbligazioni non ancora assunte purché prevedibili nel normale corso di attività o in base alla programmazione aziendale.

Gli strumenti per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento della situazione aziendale sono, in definitiva, gli indici e i margini di bilancio (di liquidità, di tesoreria, di indipendenza finanziaria, di redditività, etc.) che sono il frutto dell'elaborazione dei dati riflessi nelle situazioni economico-patrimoniali e nei bilanci annuali ovvero espressione del rapporto fra i valori numerici di due grandezze in valore assoluto o percentuale. Tali elaborazioni consentono di avere una fotografia dell'andamento storico economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda in un determinato arco temporale. L'organo di

governo è quindi chiamato ad assumere anche un'ottica prospettica e di programmazione, poiché solo una programmazione a medio termine può rilevare in modo efficace uno stato di crisi, così confermandone la definitività o anticipandone gli esiti; e deve adottare strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto a dimensioni, complessità e contesto aziendale, tali da consentire, appunto in ottica prospettica, di monitorare l'andamento e di prevenire situazioni di crisi e/o di insolvenza.

In tal senso, vanno privilegiati *business plan* o documenti di programmazione costituiti con rigore, in modo da rispondere ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, chiarezza e controllabilità.

§ 6 APPROVAZIONE PIANO

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successivo art.14 l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del mese di giugno 2022, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa.

§ 7 DEFINIZIONI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente

fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

§ 8 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a *“indicatori”* e non a *“indici”* e, dunque –come in Premessa già anticipato- a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

§ 8.1 Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	574.108	456.082	526.043	546.102
Margine di struttura	210	-13.515	108.819	321.976
Margine di disponibilità (CCN)	769.120	623.371	685.893	682.564
Indici				
Quoziente di disponibilità	234,02%	194,76%	220,68%	250,72%
Indebitamento Totale	41,70%	45,26%	47,19%	36,26%
Indebitamento a m-l termine	14,49%	11,40%	15,24%	4,59%
Indipendenza finanziaria	36,34%	33,36%	35,60%	43,11%
Leva finanziaria	275,19%	299,75%	280,92%	231,96%
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	76.993	75.234	182.889	163.389
Risultato operativo (EBIT)	5.528	9.450	35.718	9.735
Indici				

Return on Equity(ROE)	15,44%	2,32%	2,61%	22,13%
Return on Investment(ROI)	6,06%	1,23%	1,85%	10,28%
Return on sales(ROS)	7,51%	1,48%	1,85%	9,25%
Altri indici e indicatori				
Rapporto D/E(<i>Debt/Equity</i>)	1,11	1,32	1,29	0,81%
Rapporto oneri finanziari su MOL	7,23%	8,64%	3,41%	2,94%

§ 8.2 Analisi degli indici in rapporto ai parametri di allerta settoriali

Stante la difficoltà di calcolare il DSCR (debt service coverage ratio) con adeguata attendibilità, anche a causa della perdurante situazione pandemica nel corso del 2022 e del conflitto bellico in Ucraina scoppiato a febbraio 2022, la Società così come previsto anche dal documento del CNDCEC ha ritenuto opportuno adottare i 5 indici di settore di cui all'art.13 co. 2 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) di seguito riportati:

Indice	Valore al 31/12/2021	Parametro soglia di allerta
Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)	$5.563/1.701.898 = 0,33\%$	1,8%
Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto / debiti + ratei)	$766.497/956.219 = 80,16\%$	5,2%
Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/tot. attivo)	$170.844/2.109.293 = 8,10\%$	1,7%
Liquidità (attivo a breve + ratei / passivo a breve + ratei)	$1.343.006/650.496=206,46\%$	95,4%
Indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari / tot.attivo)	$68.706/2.109.293 = 3,26\%$	11,9%

Viene inoltre riportata integralmente la tabella dei parametri di allerta settoriali come individuati dal CNDCEC.